SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 893)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

COMUNITATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1977

Modifiche e integrazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il mercato mobiliare e il trattamento fiscale dei titoli azionari

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza maturata in questo primo periodo di applicazione della legge 7 giugno 1974, n. 216, pur se condizionata dalle indubbie, inevitabili difficoltà di avvio del nuovo sistema di controllo pubblico su fatti ed atti salienti della vita delle società per azioni e sulla attività della borsa, ha già evidenziato l'opportunità di procedere ad una serie di modifiche ed integrazioni della legge n. 216, intese soprattutto a meglio definire l'ambito e la portata dei poteri della CONSOB, nonchè l'area dei soggetti al suo controllo, a migliorarne e perfezionarne l'organizzazione con la dotazione di personale qualificato, a più razionalmente disciplinare gli obblighi delle società e degli amministratori in vista di una maggiore funionalità dell'azione di controllo, a restituire, almeno in parte, alle sanzioni il potere deterrente in parte obliterato dalla intervenuta depenalizzazione dei reati punibili con la sola ammenda, quali sono in massima parte quelli previsti dalla legge n. 216.

L'esigenza di una riforma siffatta è stata autorevolmente rappresentata dalla sede parlamentare, dalla quale sono anche state reiteratamente formulate sollecitazioni al Governo a farsi iniziatore della riforma.

A tale esigenza intende sovvenire il presente disegno di legge.

Appare preliminarmente opportuno sottolineare la portata del disegno di legge, circoscritta ai soli problemi evidenziati — come si è detto — dalla prima fase di applicazione della normativa da revisionare.

Coerentemente a tale premessa, il criterio di fondo seguìto nell'elaborazione del disegno di legge è stato quello di rispettare le scelte di principio operate dal legislatore con la legge n. 216, limitando gli interventi di riforma alle sole modifiche ed integrazioni che l'esperienza di questo primo periodo di operatività della legge ha evidenziato come necessario per meglio rispondere alle finalità della legge medesima.

Le modifiche proposte non concernono, quindi, quelle disposizioni della legge n. 216 relative alla disciplina delle società che non interferiscono con le funzioni di controllo della Commissione — quali, ad esempio, quelle relative alle obbligazioni convertibili, alle azioni di risparmio, al diritto di opzione, alle offerte pubbliche di acquisto o di vendita di azioni o di obbligazioni convertibili, che pur richiederebbero correzioni ed integrazioni — nè, tanto meno, concernono la ancor più complessa problematica della revisione del diritto societario, a completamento della riforma del 1974, e neppure le materie strettamente connesse della riorganizzazione dei mercati mobiliari, della disciplina della intermediazione su tali mercati, del riordinamento della professione di agente di cambio.

Tali questioni, pur se comportano una serie di implicazioni o di interferenze sul problema del controllo, oggetto del disegno di legge in esame, è opportuno vengano affrontate e vagliate in un unico contesto, suscettibile di dare avvio ad una soluzione organica e coerente, per la quale è necessaria una meditata ponderazione.

Stante il grande impegno che un'attività del genere comporta, il Governo ha ritenuto opportuna la costituzione di una Commissione interministeriale, con la partecipazione di qualificati esperti e studiosi della materia nonchè di rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate, in conformità del resto a quanto in precedenza praticato con le Commissioni cosiddette De Gregorio e Marchetti, i cui lavori sono stati proficuamente utilizzati per la redazione della legge del 1974.

La necessità, per un siffatto complesso programma, di una ponderata preparazione discende anche dalla stretta connessione con analoghe iniziative della Comunità europea.

Va infatti richiamata l'attenzione sui lavori in corso presso gli organi della Comunità economica europea per la elaborazione di un diritto delle società che, pur restando prevalentemente nazionale, troverà il suo fondamento ed i suoi limiti in norme di fonte comunitaria. La Commissione della CEE sin dall'inizio ha elaborato direttive per il coordinamento della disciplina societaria vigente negli Stati membri. Altre direttive sono in corso di elaborazione: in tema di fusioni, di bilancio, di organi sociali. Esse

copriranno, in definitiva, l'intera disciplina delle società.

Ci troviamo dunque in un periodo transitorio, nel passaggio da un diritto delle società di esclusiva origine nazionale ad un diritto che troverà i suoi fondamenti in disposizioni comunitarie. Di questo aveva tenuto conto il legislatore nel 1974, in quanto con l'approvazione della legge n. 216 intendeva avvicinare la disciplina italiana a quella degli altri Stati europei per dare una guida al Governo che, attraverso i propri rappresentanti, partecipa alla elaborazione delle direttive presso gli organi della CEE e per rendere più facile e spedita l'elaborazione della futura disciplina comune.

Passando ora alla illustrazione del contenuto del disegno di legge, si osserva:

con l'articolo 1 si è inteso garantire una più frequente e puntuale informazione sull'operato della Commissione al fine di disporre con maggiore tempestività dei dati informativi e degli orientamenti e sviluppi della attività finanziaria, individuati dalla Commissione attraverso l'esercizio dei propri poteri di controllo e delle proprie funzioni istituzionali, in modo da offrire al Governo e al Parlamento ogni utile elemento di giudizio ai fini delle scelte di rispettiva competenza. Per l'acquisizione di più puntuali elementi in relazione a particolari esigenze conoscitive il Ministero del tesoro conserva il potere, già previsto dalla legge n. 216, di attivare indagini da parte della Commissione con la richiesta di dati e informazioni puntuali su argomenti specifici;

con l'articolo 2, mediante una completa riformulazione del testo dell'articolo 3 *sub* articolo 1 della legge n. 216, consigliata da motivi di chiarezza e più agevole comprensione, si provvede ad estendere l'ambito di applicazione della normativa allo scopo di:

a) meglio delimitarne (vedi lettera *a*]) l'ambito per quanto concerne i soggetti al controllo della CONSOB, ricomprendendovi esplicitamente tutti gli enti con titoli quotati in borsa ad esclusione soltanto dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

b) accrescere (vedi lettera *a*]) i poteri CONSOB finalizzati alla « informazione del pubblico », oggi solo in funzione integrativa della pubblicità legale, prevedendo che essa possa concernere dati e notizie in genere, pur se già risultanti dal bilancio e dalle relazioni (laddove, in base alla lettera *b*] dell'articolo 3 *sub* 1 della legge n. 216, la CONSOB può disporre che « siano resi pubblici dati e notizie in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni »);

c) adottare una soluzione equilibrata del non facile problema di contemperare gli interessi del pubblico all'informazione con quelli della società che dalla divulgazione delle notizie possano venire pregiudicati. Infatti riconoscere alla CONSOB il potere di disporre d'ufficio la divulgazione di dati e notizie, valutando autonomamente la sussistenza del pregiudizio per la società, equivarrebbe a rendere illimitato il potere della CONSOB e ad esporla ad azioni di danno da parte delle società i cui interessi fossero stati pregiudicati dalla divulgazione.

La soluzione prescelta (vedi lettera *a*]) appare rispondente ad esigenze garantiste e, al tempo stesso, di efficacia e conforme ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico, in quanto condiziona al vaglio della sede giurisdizionale, cui è riservato il definitivo giudizio nel merito della effettiva ricorrenza dell'asserito pregiudizio, l'esercizio dei poteri di divulgazione d'ufficio da parte della CONSOB;

d) estendere il potere della CONSOB di chiedere atti e documenti ed eseguire ispezioni anche a soggetti (società ed enti) che ne controllano altri con titoli quotati o che da questi sono controllati (lettera *b*]);

e) contenere in termini più circoscritti e realistici la possibilità per la CONSOB di prescrivere la redazione di bilanci consolidati di gruppo (lettera *d*]). Ciò in quanto una disciplina legislativa dei bilanci consolidati deve ritenersi ancora prematura, in quanto operano tuttora le stesse ragioni che hanno sconsigliato al legislatore di occuparsi della materia in occasione dell'approvazione della legge n. 216. L'argomento è nuovo per il nostro ordinamento e manca ogni

consuetudine in materia che possa fornire utili indicazioni, nè questa esperienza si potrà avere in breve periodo.

Per il momento appare opportuno che la Commissione acquisisca ogni indicazione dall'esperienza che potrà derivarle dall'esercizio del potere previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 3. La Commissione potrà limitarsi ad imporre la redazione dei bilanci consolidati nei casi più importanti, circoscrivendo per il momento le società interessate, individuandole nelle società controllanti e controllate mediante il possesso della maggioranza assoluta dei voti. In seguito si potranno perfezionare le forme e le procedure di intervento.

Questo avvio cauto è anche suggerito dalla opportunità di attendere che sia definita e approvata la direttiva della CEE in tema di bilanci consolidati, già in avanzato corso di elaborazione;

f) rispettare gli attuali indirizzi di politica legislativa in materia penale astenendosi dal conferire nuovamente, come da più parti suggerito, natura penale alle infrazioni previste dalla legge n. 216, depenalizzate ai sensi della successiva legge n. 706 del 1975, e conservando alle stesse natura di illecito civile sanzionato con pena pecuniaria (vedi ultimo comma).

Il ripristino del potere deterrente della sanzione amministrativa è affidato ad altri mezzi, come meglio si dirà a proposito dell'articolo 11.

Non è parso invece opportuno accogliere i suggerimenti da qualche parte formulati di ulteriori modifiche alle disposizioni dell'articolo 3 *sub* articolo 1 della legge n. 216 allo scopo di:

1) sancire esplicitamente il diritto della CONSOB di avvalersi della polizia giudiziaria e tributaria, sembrando che l'ausilio di organi siffatti è già sufficientemente garantito dal diritto, sancito all'articolo 1, settimo comma, della legge n. 216, di « richiedere collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni » per il tramite, ovviamente, delle autorità gerarchicamente e funzionalmente sovraordinate a quegli organi dei quali la CONSOB avverte necessaria la collaborazione;

2) sopprimere il visto di esecutività mediante decreto del Ministro del tesoro, previsto per alcune delibere CONSOB al penultimo comma dell'articolo 3 *sub* articolo 1 della legge n. 216 e disciplinato in dettaglio agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1975, sembrando necessaria la previsione di un procedimento di esecutorietà per delibere (ammissione di ufficio di titoli alla quotazione in borsa; fissazione del calendario di borsa, dei contratti ammessi nelle borse, dei sistemi di formazione del listino e delle tariffe di mediazione) di per sè sprovviste della forza esecutoria propria dell'atto amministrativo e, d'altra parte, destinate ad operare con efficacia vincolante per la generalità dei soggetti operanti in borsa;

con l'articolo 3 si provvede per:

a) l'abbreviazione dei termini per l'invio delle prescritte comunicazioni da parte dei soggetti al controllo, eccezione fatta per qualche caso che porrebbe difficili problemi pratici alle società a larga base azionaria senza apprezzabili vantaggi per l'incisività del controllo;

b) l'inclusione dei casi di amministrazione controllata e concordato preventivo nell'obbligo di preventiva comunicazione alla CONSOB;

c) l'individuazione nella persone degli amministratori dei soggetti alle sanzioni per violazione degli obblighi di comunicazione;

con gli articoli 4 e 5 si provvede a rielaborare profondamente la disciplina delle partecipazioni in altre società sancita con l'articolo 5 della legge n. 216, scindendone il contenuto, per motivi di migliore sistematica, in due articoli: il primo relativo agli obblighi di comunicazione, finalizzati all'informazione della CONSOB sull'identità dei titolari delle partecipazioni, e il secondo relativo al tema delle partecipazioni reciproche.

Per porre rimedio ai gravi difetti della disciplina che regola le comunicazioni delle partecipazioni in società quotate e le partecipazioni reciproche tra società contenuta nell'articolo 5 è innanzitutto necessario ri-

vedere i presupposti della disciplina stessa per chiarirne gli scopi, che nel testo attuale sono confusi a causa, probabilmente, del susseguirsi di diversi indirizzi durante la elaborazione della legge. Soltanto così è possibile riordinare la disposizione e adeguarla alle sue finalità.

In un unico articolo il legislatore si era proposto di regolare tre temi distinti, ma soltanto i primi due sono affrontati, ed il primo in modo incompleto. *a*) Si vuole assicurare alla Commissione nazionale e alla società interessata l'informazione sia sull'identità dei soci che sono in grado di influenzare le assemblee ordinarie delle società con titoli quotati in conseguenza del numero dei voti di cui dispongono e sia sugli acquisti di partecipazioni importanti — per l'influenza che consentono di avere — in società da parte di società con titoli quotati. *b*) Si vogliono regolare le partecipazioni reciproche tra società, quando almeno una di esse è quotata in borsa, per evitare che le rispettive assemblee siano reciprocamente influenzate dal potere che ciascuna società ha sull'altra in conseguenza dei voti di cui dispone. I due temi hanno un solo punto in comune: l'influenza sull'assemblea deriva dalla disponibilità dei diritti di voto. È questo il solo elemento che permette di coordinare le due discipline, che per ogni altro aspetto sollevano problemi particolari che debbono essere affrontati e risolti separatamente. *c*) È da escludere invece che l'articolo si occupi anche del terzo problema, nonostante che se ne sia parlato nelle relazioni e negli altri documenti che hanno illustrato i diversi progetti di riforma dai quali deriva l'attuale articolo 5. Si deve escludere, cioè, che l'articolo si occupi anche del problema dell'annacquamento dei capitali delle società interessate nel rapporto di partecipazione reciproca. Non tanto perchè questa materia è disciplinata nel successivo articolo 6 della stessa legge n. 216, ma soprattutto in quanto l'articolo 5, al quarto comma, esclude ogni rilevanza, ai fini di stabilire la misura della partecipazione assunta, alle azioni prive di voto.

Esaminiamo alla luce di queste premesse le principali modificazioni ed integrazioni alla disciplina attualmente contenuta nell'articolo 5 che si rendono necessarie per dare piena attuazione agli obiettivi sopra evidenziati.

Innanzitutto il presupposto che fa sorgere l'obbligo della comunicazione deve essere meglio precisato, in relazione alla funzione della norma, per quanto riguarda i primi due obiettivi, mentre deve essere completato per quanto riguarda il terzo obiettivo.

Secondo la disciplina attuale l'acquisto di una partecipazione al capitale della società interessata è il solo presupposto dell'obbligo di comunicazione, mentre il problema che si vuole regolare deriva, con riguardo ai primi due obiettivi, non dalla partecipazione al capitale bensì alla disponibilità dei diritti di voto che questa riconosce. È necessario dunque integrare la disposizione per precisare che le percentuali di partecipazione sono calcolate tenendo conto anche delle azioni o quote possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni date a riporto, per fare in modo che anche in questi casi chi acquista il diritto di voto, pur acquistando la partecipazione sociale, sia tenuto, ricorrendone i presupposti, alla comunicazione. Invece, con riguardo al terzo obiettivo, il problema deriva esclusivamente dalla reciproca partecipazione al capitale, indipendentemente dalla titolarità del voto. A questi fini sembra sufficiente disporre l'obbligo di alienazione in aggiunta alle azioni con diritto di voto (secondo comma dell'articolo 5-*bis*) e di conseguenza comprendere nella comunicazione anche le azioni senza voto.

L'informazione sull'identità dei soci che sono in grado di influenzare l'assemblea delle società con titoli quotati — il primo dei temi affrontati dalla attuale disposizione — esige che l'obbligo della comunicazione sia esteso a chiunque, altrimenti la disciplina non raggiunge lo scopo voluto. Per quanto riguarda il secondo aspetto di questo primo tema è invece sufficiente imporre l'obbligo di comunicare le partecipazioni in altre società alle sole società quotate poichè in questo caso lo scopo non è di conoscere l'identità dei soci influenti bensì di conoscere in quali altre società le società quotate hanno acquistato posizioni influenti.

Ci si potrebbe soltanto chiedere se l'obbligo debba essere esteso anche agli altri enti quotati. In ogni caso sembra opportuno circoscrivere l'obbligo della comunicazione nei confronti della sola Commissione per non appesantire il sistema. Si tratta comunque, per queste ultime questioni, di punti secondari che non mettono in discussione le finalità fondamentali della normativa.

Il problema della disciplina delle influenze reciproche — il secondo tema affrontato nell'attuale formulazione dell'articolo 5 — e così anche il problema dell'annacquamento dei capitali — il terzo tema da affrontare — si pongono invece soltanto nei rapporti tra società, mentre negli altri casi o non sussistono oppure sono problemi di trascurabile rilevanza.

Questi altri due temi sollevano a loro volta problemi particolari.

Innanzitutto è necessario che la comunicazione sia fatta all'altra società, in quanto è dalla priorità della comunicazione di una società rispetto a quella dell'altra che dipende la possibilità di aumentare la partecipazione dell'una società nell'altra.

In secondo luogo la preclusione all'esercizio del diritto di voto nel caso di omessa comunicazione tra società risponde alla precisa cautela di evitare il danno che potrebbe derivare dalla situazione di partecipazione che consente alle due società di influenzarsi reciprocamente, e si coordina quindi con la finalità della disciplina, che completa. Invece la preclusione all'esercizio del voto per l'omessa comunicazione alla Commissione delle partecipazioni in società si giustificherebbe soltanto come sanzione. Invero la disciplina ha lo scopo di informare la Commissione sull'identità dei soci che dispongono di partecipazioni influenti, non anche di regolare le loro partecipazioni nella società o di impedire, in certe condizioni, l'aumento della partecipazione. Mancherebbe pertanto ogni ragione per sospendere in via cautelativa l'esercizio di un diritto di voto che il socio può liberamente esercitare e che la Commissione non può impedire.

Per questo sembra utile mantenere soltanto nella disciplina delle partecipazioni reciproche la disposizione che vieta l'esercizio del voto per l'omissione della comunicazione, e soltanto per l'omessa comunicazione all'altra società, così come prevede il primo comma dell'attuale articolo 5. Invero sarebbe eccessivo estendere lo stesso divieto anche agli altri casi di omessa comunicazione. Per questi è sufficiente la sanzione penale a garantire l'adempimento. Non si può utilizzare il divieto di votare come sanzione per reprimere comportamenti illegittimi dei soci. La sanzione sarebbe eccessiva rispetto alla sua stessa funzione: colpirebbe il socio, ma avrebbe riflessi gravi anche sulla società e sugli altri soci per l'inevitabile incertezza che ne deriverebbe sulla validità delle deliberazioni assembleari.

Per queste stesse ragioni, che consigliano di circoscrivere le preclusioni all'esercizio del voto ai casi nei quali è strettamente necessario in considerazione dello scopo che si vuole raggiungere, è opportuno disciplinare esplicitamente la fattispecie come sospensione del voto e non come divieto assoluto che preclude definitivamente il voto alla società che ha omesso la comunicazione, come oggi si potrebbe sostenere alla luce dell'attuale formulazione dell'articolo 5, primo comma.

Infine, mentre è opportuno limitare la portata della disposizione, per la parte che riguarda l'informazione alla Commissione sugli acquisti di partecipazioni, ai casi di acquisti in società quotate o da parte di società quotate, sembra invece necessario estendere la portata della disposizione a tutte le società per quanto riguarda la disciplina delle partecipazioni incrociate sia sotto il profilo della reciproca influenza nelle assemblee sia sotto quello della tutela del capitale sociale, essendo problemi che si pongono per tutte le società, eventualmente distinguendo il caso in cui sia interessata una società quotata soltanto ai fini della misura delle percentuali di partecipazione al di sopra delle quali sorge l'obbligo di comunicazione e, se del caso, di alienazione.

Sulla base di queste premesse si spiega agevolmente la disciplina proposta con gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, il primo dei quali sostituisce l'articolo 5 della legge n. 216 *sub* articolo 1, il secondo aggiunge un nuovo articolo 5-*bis*.

Per ragioni di chiarezza è opportuno distribuire la disciplina in due articoli: il primo dedicato al tema dell'informazione della Commissione sull'identità dei soci in grado di influenzare le assemblee e sugli acquisti di partecipazioni importanti in altre società da parte di società quotate in borsa (nuovo articolo 5); il secondo al tema delle partecipazioni reciproche sia per regolare la reciproca influenza che ne deriva, sia i rischi sul capitale per l'annacquamento che ne consegue (art. 5-*bis*).

Con il nuovo articolo 5 si estende a chiunque l'obbligo di comunicare le partecipazioni possedute, ricorrendone i presupposti, precisando che deve trattarsi di partecipazioni in società con azioni quotate nelle borse italiane, e limitando l'obbligo di comunicazione soltanto nei confronti della Commissione nazionale. Con l'articolo 5-*bis* si impone alle società di fare comunicazione alla società in cui partecipano e, nel caso di partecipazioni reciproche, si prevede la sospensione del voto e l'obbligo di alienazione per le partecipazioni eccedenti alla società che ha eseguito la comunicazione in data posteriore.

Per quanto riguarda le altre modificazioni che si proponogono alla legislazione in vigore con la nuova formulazione dell'articolo 5 e dell'articolo 5-*bis* occorre soltanto aggiungere alcune precisazioni sui singoli aspetti della disciplina.

Nel primo comma del nuovo articolo 5 si è chiaramente precisato che ai fini della disciplina in esame assume rilievo soltanto la quotazione dei titoli in una borsa italiana, in modo da superare i dubbi posti al riguardo dall'attuale articolo 5.

Il secondo comma risponde ad una concreta esigenza di informazione, secondo un rilievo della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Quanto alle sanzioni previste nel terzo comma si rinvia alle osservazioni già svolte in via generale con riguardo alle disposizioni penali contenute nell'articolo 3 modificato dal disegno di legge in esame.

Si è precisato, nel primo comma dell'articolo 5-*bis*, che la disciplina delle partecipazioni reciproche si applica anche nei rapporti tra società italiane e straniere quando una delle società è italiana o soggetta alla legge italiana ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile (vedi anche il primo comma dell'articolo 5 per il caso di partecipazioni in società straniere di società italiane quotate). Non si è invece considerato in modo particolare il caso in cui la persona tenuta alla comunicazione sia straniera ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste negli articoli 5 e 5-*bis*.

I dubbi che al riguardo si sono posti circa l'applicabilità anche agli stranieri, in quanto tenuti alle comunicazioni, delle sanzioni amministrative e penali dovrebbero essere superati se si ritiene, come sembra plausibile, che l'omissione della comunicazione è punita secondo la legge italiana anche se avvenuta all'estero in quanto si verifica in Italia l'evento che ne è la conseguenza (articolo 6 del codice di procedura civile); evento da intendere come il danno giuridico che la norma vuole evitare, e cioè, nel caso di specie, la mancata informazione dell'acquisto della partecipazione da parte della Commissione, che perciò è ostacolata nello svolgimento delle sue funzioni. L'obiezione poi che potrebbe essere sollevata alla soluzione proposta, con riguardo in particolare all'articolo 5, secondo la quale per gli stranieri per i quali non è prevista la sospensione del voto (e cioè per i soggetti diversi dalle società) la sola sanzione della pena pecuniaria è poco efficace sicchè la si dovrebbe accompagnare con la sospensione del voto, non sembra da condividere. Innanzitutto non è tecnicamente possibile disporre la sospensione del voto per le sole azioni appartenenti a stranieri che abbiano omesso di comunicare l'acquisto. Ma si deve anche osservare che il giudice italiano potrà sempre disporre, per assicurare il pagamento della pena inflitta, il sequestro dei titoli che lo straniero deposita presso le banche autorizzate per l'esercizio del voto e se necessario disporne la vendita. Sicchè lo straniero che è stato condannato per l'omessa comunicazione, se vuole esercitare il diritto di voto, deve corrispondere all'erario la pena inflittagli.

Il terzo comma dell'articolo 5-*bis* viene riformulato in modo da recepire la speciale procedura di vendita di cui al disegno di

legge approvato dal Senato il 23 giugno 1977 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 1575) il cui articolo 1 viene pressochè testualmente riprodotto.

Tuttavia il ricorso alla speciale procedura viene limitato alle azioni per la ragione evidente che non è possibile il deposito delle quote che non sono titoli di credito. D'altro canto la ragione che giustifica il ricorso alla speciale procedura non trova ragione per le quote: è ben difficile che l'alienazione di queste possa creare gravi squilibri sul mercato finanziario.

La differenza più importante rispetto alla disciplina contenuta nell'articolo 1 citato è l'attribuzione alla Commissione nazionale, anzichè alla Banca d'Italia, del compito di designare l'azienda o l'istituto di credito depositario e di dettare le istruzioni per la esecuzione dell'obbligo di alienazione. Ciò per coordinare la nuova disposizione con i princìpi ed il sistema accolti nella legge n. 216 del 1974. Invero con quest'ultima legge si è istituita la Commissione quale organo per la vigilanza e li controllo del mercato mobiliare, scartando le soluzioni avanzate in precedenza che proponevano di affidare queste competenze alla Banca d'Italia. Si è peraltro tenuto conto dell'esigenza di coordinare l'azione della Commissione in occasione della designazione dell'azienda o dell'istituto di credito con i poteri di vigilanza della Banca d'Italia sulle banche, disponendo che alla designazione la Commissione procede d'intesa con la Banca d'Italia.

Le altre sono modificazioni meramente tecniche.

Nel quarto comma è previsto che la richiesta da parte degli amministratori di procedere alla vendita delle azioni ai sensi del precedente comma impedisce il sorgere del reato.

Ciò è sembrato opportuno. Invero la ragione che giustifica il procedimento speciale (evitare gli effetti distorsivi che le alienazioni potrebbero avere sull'equilibrio del mercato finanziario) può sussistere anche prima della scadenza del termine e renderne pertanto opportuno il ricorso. Naturalmente, se nel caso di specie la ragione non sussiste, la Commissione potrà disporre l'immediata vendita di tutti i titoli.

La normativa si completa con la previsione di opportune norme transitorie intese a disciplinare gli obblighi di comunicazione e di alienazione conseguenti a situazioni verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge;

con l'*articolo 6* si provvede ad estendere alla vendita delle azioni di società controllanti la particolare procedura di vendita prevista dall'articolo 5-*bis*, atteso che l'esigenza di garantire l'equilibrio del mercato finanziario ricorre anche nel caso in questione.

Con la stessa norma si provvede anche alla rettifica di un difetto di coordinamento riscontrabile all'articolo 6 della legge n. 216 che, nel sostituire l'articolo 2359 del codice civile, ha limitato le sanzioni alla sola violazione della norma sostituita escludendone invece la violazione degli obblighi di alienazione di azioni di società controllanti, sanciti con disposizione nuova rispetto alle norme del codice civile modificate;

con l'*articolo 7* vengono risolti alcuni dubbi sorti in sede di applicazione dell'articolo 10 della legge n. 216 in tema di allegati al bilancio relativi a partecipazioni in società controllate o collegate.

Si precisa inoltre che i bilanci da allegare sono quelli approvati (soltanto questi hanno carattere ufficiale) anteriormente ai trenta giorni che precedono quello fissato per l'assemblea. Il termine di trenta giorni è stabilito per dare tempo al consiglio di amministrazione di approntare il progetto di bilancio che deve essere inviato dalle società con azioni quotate alla Commissione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (art. 4, n. 1, della legge n. 216);

con l'*articolo 8* viene riformulato l'articolo 17 della legge n. 216 allo scopo di conferire una più organica, corretta e rigorosa disciplina al fenomeno del cosiddetto *insider trading*;

con l'*articolo 9* si provvede a modificare l'articolo 19 della legge n. 216 limitatamente alla estensione del controllo della

CONSOB alle società finanziarie con capitale, anche non completamente versato, superiore a cinque miliardi (il limite previsto dalla legge n. 216 era di dieci miliardi versati) ed alle società fiduciarie e di revisione con capitale superiore a 100 milioni, nonchè all'estensione agli amministratori, sindaci, revisori e direttori generali di queste società degli obblighi previsti dal precedente articolo 17 in tema di *insider trading*.

Le innovazioni alla precedente disciplina, non ci si nasconde, sono di portata tutt'altro che risolutiva, dal momento che la disciplina delle società finanziarie di partecipazione contenuta nell'articolo 19 e completata, per il conto dei profitti e delle perdite, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137, è disorganica ed insufficiente, oltre a presentare incompletezze. Essa andrebbe quindi interamente rivista. Ma non è questa la sede per approfondire globalmente i problemi che già trovavano sviluppo nel disegno di legge di riforma delle società del 1967 (schema De Gregorio).

Allo stato attuale non si vede nemmeno l'utilità di estendere il controllo della Commissione a tutte le società finanziarie, siano esse iscritte o meno nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, in quanto ne deriverebbero oneri eccessivi a carico della CONSOB con risultati pratici probabilmente di scarso rilievo;

con l'*articolo 10* si provvede ad opportune integrazioni della legge 23 febbraio 1977, n. 49, recante norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori, estendendo i poteri della CONSOB a tutti gli enti, anche non societari, emittenti i titoli ammessi alla negoziazione nel cosiddetto mercato ristretto e prevedendo esplicitamente la possibilità per la CONSOB di modificare il regolamento del detto mercato ristretto;

con l'*articolo 11* si provvede a disciplinare la materia delle infrazioni punibili, a norma della legge n. 216, con la sola pena dell'ammenda, depenalizzate per effetto della successiva legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Come si è già in precedenza accennato, pur nella convinzione dell'importanza che ai fini dell'adempimento dei vari obblighi sanciti dalla legge n. 216 assume il sistema sanzionatorio, non si è ritenuta opportuna la soluzione di conferire nuovamente natura penale alle infrazioni in questione poichè tale soluzione verrebbe a porsi in stridente contrasto con gli attuali indirizzi di politica legislativa in materia penale.

È sembrata invece soluzione più adeguata quella di prevedere, in aggiunta alla sanzione amministrativa della pena pecuniaria, la facoltà di disporre, come sanzione accessoria, l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo non superiore al triennio, prevista all'articolo 2641 del codice civile, quale pena accessoria, ritenendo in tal modo restaurato in congrua misura un apprezzabile potere deterrente nella sanzione, il cui pur rilevante onere patrimoniale potrebbe talora risultare modesto in relazione al prevalente interesse a non adempiere.

Inoltre si è colmata una lacuna del precedente sistema sanzionatorio, estendendone l'ambito di applicazione anche alle ipotesi di amministrazione straordinaria e di gestione liquidatoria.

In tema di procedimento per l'applicazione delle pene pecuniarie si è ritenuto che la fase dell'accertamento e della contestazione, siccome a contenuto eminentemente tecnico, vada riservata alla CONSOB, laddove l'irrogazione della sanzione, sulla base delle proposte della stessa CONSOB, vada ritenuta alla competenza ministeriale, attesa soprattutto la possibilità di irrogare la sanzione accessoria, che meglio si vede conseguente ad un provvedimento autoritativo anzichè alla delibera di un collegio amministrativo con funzioni essenzialmente tecniche.

Il procedimento suddetto viene altresì esteso alle pene pecuniarie previste dalla legge n. 49 del 1977 come sanzione per le infrazioni commesse nel cosiddetto mercato ristretto;

con l'*articolo 12* si prevede il conferimento al Governo di una delega legislativa:

1) per l'istituzione di ruoli di personale proprio della CONSOB, allo scopo di ovviare alle difficoltà, emerse dalla pratica, di ottenere una soddisfacente dotazione di

personale attraverso il meccanismo del contingente di cui all'articolo 2 della legge numero 216. A parte, invero, la non sempre favorevole disposizione delle amministrazioni di appartenenza a consentire il comando di proprio personale, specie se qualificato, il sistema previsto dalla citata norma comporta comunque inconvenienti suscettibili di condizionare la stessa operatività della Commissione, stante la precarietà della posizione di comando, la fluttuazione del personale, con conseguente difficoltà di ricostituire in tempi brevi il patrimonio di esperienze perdute, ed anche l'anomala situazione di scissione tra rapporto d'impiego con l'amministrazione od ente di appartenenza e rapporto di servizio con la CONSOB;

2) per l'inquadramento, in sede di prima applicazione, negli istituendi ruoli, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici su domanda e previa valutazione dei titoli di servizio da parte di apposita commissione;

3) per l'assunzione di esperti estranei alle pubbliche amministrazioni a condizione che gli incarichi da conferire loro, comportando particolare specializzazione ed esperienza professionale, non possano essere assolti dal personale dei ruoli CONSOB;

con l'*articolo 13* si provvede a rielaborare la disciplina dell'autorizzazione agli aumenti di capitale, in atto disciplinata dalla legge 3 maggio 1955, n. 428, le cui disposizioni vengono integralmente sostituite.

Con la nuova normativa il limite oltre il quale deve essere richiesta l'autorizzazione del Ministro del tesoro (sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) viene aggiornato da 500 milioni a due miliardi di lire. Si precisa inoltre che l'autorizzazione o il diniego debbono essere motivati in relazione alle condizioni del mercato finanziario.

Convalidando una prassi già diffusa, l'articolo 13 precisa inoltre che l'aumento del capitale sociale, anche se inferiore a due miliardi di lire, è ugualmente soggetto ad autorizzazione qualora, sommato a quelli eventualmente intervenuti nei dodici mesi precedenti, risulti superato il limite di due miliardi. L'autorizzazione è richiesta anche per gli aumenti deliberati entro dodici mesi dall'iscrizione della società nel registro delle imprese allorchè tale aumento porti il capitale al di sopra di due miliardi di lire.

L'articolo 13 reca disposizioni che sottopongono ad autorizzazione anche talune operazioni di emissione di obbligazioni, di trasformazione e di fusione.

L'emissione di obbligazioni deve essere autorizzata qualora superi il limite di due miliardi di lire. A tal fine, analogamente a quanto disposto per gli aumenti di capitale, si tiene conto anche delle emissioni di obbligazioni intervenute nei dodici mesi precedenti.

Le trasformazioni debbono essere autorizzate quando società d'altro tipo si trasformino in società per azioni o in accomandita per azioni con capitale superiore a due miliardi di lire.

Le fusioni di più società, con costituzione di società per azioni o in accomandita per azioni di nuova costituzione, sono soggette ad autorizzazione quando alla nuova società venga attribuito un capitale superiore a due miliardi di lire.

Quando la fusione è effettuata in società preesistenti, l'autorizzazione deve essere richiesta quando la società incorporante ha forma di società per azioni o in accomandita per azioni e si verifica un aumento del suo capitale per oltre due miliardi di lire.

Si prevede inoltre che l'autorizzazione non possa essere assentita prima della deliberazione dell'operazione da parte degli organi sociali statutariamente competenti e, in conseguenza di questa disposizione, è prevista la sospensione del termine per il deposito delle delibere presso l'ufficio del registro delle imprese.

È infine prevista la competenza del Ministro del tesoro, d'intesa con quello dell'industria, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per la determinazione delle modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e si fa esplicita salvezza, ai fini dell'applicazione della nuova normativa, delle disposizioni della legge bancaria per tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I commi ottavo e nono dell'articolo 1 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ponendo in evidenza, sulla scorta dei dati informativi assunti, gli orientamenti individuati nell'andamento della borsa. Riferisce al Ministro del tesoro entro il mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre sull'attività svolta nel quadrimestre stesso. Trasmette altresì al Ministro del tesoro le notizie, i dati e i documenti da lui di volta in volta richiesti.

Il Ministro del tesoro riferisce almeno semestralmente al Parlamento sull'attività della Commissione.

Art. 2.

L'articolo 3 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito con il seguente:

« La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può disporre, sentiti gli amministratori, che le società e gli enti con azioni o altri titoli quotati nelle borse italiane, eccettuati lo Stato e gli enti pubblici territoriali, rendano pubblici ,nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all'ente. In caso di inottemperanza la Commissione può fare eseguire la pubblicazione a spese della società o dell'ente, salvo che l'organo giurisdizionale eventualmente adito abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento;

b) può richiedere alle società e agli enti indicati alla lettera *a*), nonchè alle so-

cietà e agli enti che li controllano o ne sono controllati ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissandone le modalità e i termini;

c) può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui alla lettera *b*) e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie contenuti nei bilanci e nelle relazioni, di quelli risultanti dagli atti e dai documenti trasmessi e di quelli pubblicati o comunicati;

d) può richiedere alle società e agli enti di cui alla lettera *a*) che controllano altre società, nonchè alle società e agli enti senza titoli quotati nelle borse italiane che controllano società con titoli quotati nelle borse italiane, la redazione di bilanci consolidati di gruppo, anche per settori omogenei;

e) può disporre, sentiti gli amministratori e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i prescritti requisiti;

f) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse, con l'indicazione dell'orario delle contrattazioni, dei giorni di chiusura e di quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione;

g) determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione dei listini e le tariffe di mediazione. Determina inoltre, previo parere dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, gli importi minimi negoziabili per ciascun titolo quotato;

h) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione sui titoli quotati,

effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività di intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate alle lettere *b*) e *c*);

i) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro del tesoro.

Le disposizioni di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali delle società o degli enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni ».

Art. 3.

L'articolo 4 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito con il seguente:

« Le società con azioni quotate nelle borse italiane devono trasmettere alla Commissione nazionale per le società e la borsa, mediante consegna diretta o lettera raccomandata:

1) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e con gli allegati di cui al quarto comma dell'articolo 2424 del codice civile;

2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazioni dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusioni con altre società o richiesta di ammissione alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, insieme con apposita relazione illustrativa degli amministratori;

3) entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indi-

cate ai numeri 1) e 2), il verbale dell'assemblea, le deliberazioni adottate e il bilancio approvato;

4) entro quindici giorni da quello in cui sono state adottate, le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi;

5) prima del deposito prescritto dal terzo comma dell'articolo 2429-*bis* del codice civile, la relazione semestrale degli amministratori.

I bilanci approvati, le deliberazioni di cui al numero 3) e i relativi verbali devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla data di approvazione o deliberazione, anche dalle società e dagli enti con titoli non azionari quotati nelle borse italiane.

Per la violazione delle disposizioni di questo articolo gli amministratori delle società e degli enti sono puniti a norma del terzo comma dell'articolo 3 ».

Art. 4.

L'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito con il seguente:

« Chiunque partecipa in una società con azioni quotate nelle borse italiane in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa deve darne comunicazione scritta alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro venti giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le società con azioni quotate nelle borse italiane devono inoltre comunicare alla Commissione, entro venti giorni da quello in cui ciascuna partecipazione ha superato il 10 per cento del capitale della società cui si riferisce, le proprie partecipazioni in altre società italiane o estere di ogni tipo, ad esclusione delle società semplici. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate alla Commissione entro venti giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa. Le percentuali sono calcolate senza tenere conto delle azioni

prive del diritto di voto e tenendo conto anche delle azioni o quote possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, delle azioni o quote possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni date a riporto.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per raccomandata. Devono risultarne, per ciascuna partecipazione: la denominazione, la sede e il tipo della società cui si riferisce; il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni o quote, distinte se del caso per categorie; il numero e il valore delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonchè di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni date a riporto. Nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote.

In caso di omissione delle comunicazioni si applica, a carico degli inadempienti o degli amministratori delle società inadempienti, la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. Se le comunicazioni fatte non contengono tutte le indicazioni di cui al quarto comma, si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Se le comunicazioni contengono indicazioni false si applica, se il fatto non costituisce reato più grave, l'arresto fino a tre anni; la condanna all'arresto importa la pubblicazione della sentenza e la incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo non superiore a tre anni ».

Ai soggetti tenuti alle comunicazioni in base alle innovazioni introdotte con il presente articolo in relazione a situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato per provvedere alle comunicazioni stesse il termine di tre mesi a decorrere dalla data predetta. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato con la presente legge.

Art. 5.

Nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto, dopo l'articolo 5 *sub* articolo 1, il seguente:

« Art. 5-*bis*. — Le società azionarie o a responsabilità limitata, italiane ed estere, che partecipano in una società azionaria o a responsabilità limitata italiana, o soggetta alle disposizioni della legge italiana ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile, in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, o al 2 per cento se si tratta di una società con azioni quotate nelle borse italiane, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti fino a quando non ne abbiano dato comunicazione scritta alla società stessa. Per il calcolo del limite percentuale e per le modalità della comunicazione si applicano le disposizioni dei primi due commi dell'articolo 5, ma nella comunicazione devono essere indicate anche le azioni prive del diritto di voto.

Nel caso di partecipazioni reciproche, superiori da entrambi i lati al limite percentuale, la società che esegue la comunicazione in data posteriore a quella in cui l'ha eseguita l'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle, comprese quelle prive del diritto di voto, entro sei mesi dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell'altra società. Se le due società eseguono la comunicazione nello stesso giorno, il divieto di esercizio del voto e l'obbligo di alienazione si applicano alla società la cui partecipazione ha una minore eccedenza percentuale, a meno che la partecipazione dell'altra non si riduca entro il limite prima della scadenza del termine; se nessuna delle due società provvede alla comunicazione, il divieto di esercizio del voto si applica ad entrambe e le azioni o quote eccedenti devono essere alienate da ciascuna di esse nel termine di dodici mesi da quello in cui la propria partecipazione ha superato il limite percentuale.

Se le azioni o quote eccedenti non vengono alienate nel tremine stabilito, il tribu-

nale, su richiesta del collegio sindacale da presentare entro dieci giorni dalla scadenza del termine o, in mancanza, su richiesta del pubblico ministero, ordina la vendita delle quote a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o istituto di credito e il deposito delle azioni presso un'azienda o istituto di credito designato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia. L'azienda o l'istituto procedono all'alienazione delle azioni secondo le indicazioni della Commissione nazionale, che stabilisce il termine della vendita, non superiore a due anni, tenuto conto degli effetti sull'equilibrio del mercato finanziario, con particolare riguardo ai tempi e ai quantitativi negoziati. L'azienda o l'istituto di credito comunicano giornalmente alla Commissione e alla società interessata le vendite concluse. La Commissione dà notizia nella propria relazione delle operazioni attuate in applicazione della presente disposizione.

Agli amministratori delle società che non provvedono all'alienazione delle azioni o quote eccedenti e ai sindaci che omettono di promuovere la vendita si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile. Il fatto non è punibile se prima della scadenza del termine gli amministratori hanno chiesto di depositare le azioni ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, semprechè abbiano eseguito il deposito nel termine stabilito dal tribunale.

Per le plusvalenze realizzate con l'alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

In caso di mancata alienazione delle azioni o quote nel termine del 23 giugno 1977, previsto dal terzo comma dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, il tribunale provvede a norma del terzo comma dell'articolo 5-*bis sub* articolo 1 della stessa legge ed il termine di dieci giorni previsto nello stesso comma decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

Per le altre partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percen-

tuali di cui al primo comma del predetto articolo 5-*bis*, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano formato oggetto di comunicazione, si applicano le disposizioni dello stesso articolo 5-*bis* e il termine di dodici mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Gli ultimi due commi dell'articolo 6 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, sono sostituiti con i seguenti:

« Le azioni o quote di società controllanti possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto debbono essere alienate, per la parte eccedente il limite fissato dall'articolo 2359-*bis* del codice civile, nel termine di tre anni dalla data predetta. Per le plusvalenze si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 5-*bis*.

Per la violazione delle disposizioni dell'articolo 2359-*bis* del codice civile e di quelle del comma precedente si applica la disciplina del terzo e del quarto comma dell'articolo 5-*bis* ».

L'ultimo comma dell'articolo 2359-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dalla approvazione del bilancio dal quale risultano. In caso di mancata alienazione il tribunale provvede ai sensi delle leggi speciali ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 2424 del codice civile, aggiunto con l'articolo 10 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito con il seguente:

« In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, con l'indicazione, per ciascuna, del valore nominale e del valore at-

tribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio di ciascuna delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate approvati almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea ».

Art. 8.

L'articolo 17 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito con il seguente:

« Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle società con azioni quotate in una o più borse italiane devono, entro quindici giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare alla Commissione nazionale per le società e la borsa e alla società in cui ricoprono la carica le partecipazioni nella società stessa e in società da questa controllate, possedute direttamente, per tramite di società fiduciarie o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori, comprese le azioni date a riporto. Successivamente, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre a partire da quello in corso alla data della prima dichiarazione, devono dichiarare le operazioni di acquisto, di vendita o di riporto effettuate, indicando anche il prezzo pagato o ricevuto.

Le dichiarazioni devono essere fatte mediante lettera raccomandata e devono specificare il numero e il valore nominale delle azioni o quote direttamente possedute, acquistate o vendute da ciascuna persona e di quelle possedute, acquistate o vendute indirettamente, con l'indicazione delle società fiduciarie, delle persone interposte e dei riportatori. L'omissione, l'incompletezza e la falsità delle dichiarazioni sono punite a norma del terzo comma dell'articolo 5.

Le dichiarazioni stesse vanno comunicate al Consiglio di amministrazione nella prima riunione e allegate al relativo verbale.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali delle società e degli enti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 devono

dichiarare con lettera raccomandata alla Commissione nazionale per le società e la borsa, entro il mese di marzo di ciascun anno, i compensi e le altre somme ad essi corrisposte nell'anno precedente, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dalla società o ente in cui ricoprono la carica e dalle società controllate. L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire dieci milioni; la falsità della dichiarazione con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni ».

Art. 9.

L'articolo 19 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito con il seguente:

« Sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4, ancorchè non abbiano emesso titoli quotati in borsa:

a) le società e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

b) le società e gli enti che hanno un ammontare complessivo del capitale e delle riserve, risultante dall'ultimo bilancio, superiore a cinque miliardi di lire e che di fatto svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in società, la compravendita, il possesso, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati;

c) le società fiduciarie e di revisione che hanno un ammontare complessivo del capitale e delle riserve, risultante dall'ultimo bilancio, superiore a cento milioni di lire.

Agli amministratori, ai sindaci o revisori e ai direttori generali delle società e degli enti indicati nel comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 17 ».

Art. 10.

Le disposizioni dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1977, n. 49, si applicano anche per gli enti non societari i cui titoli siano

stati ammessi alla negoziazione nei mercati ristretti.

La Commissione nazionale per le società e la borsa, anche in relazione alla disposizione del precedente comma, può apportare in qualsiasi tempo modificazioni e aggiunte al regolamento previsto dall'articolo 1 della predetta legge, con deliberazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

L'ammenda prevista negli articoli 9, secondo comma, 14, ultimo comma, e 18, secondo comma, *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituita da una pena pecuniaria di pari ammontare minimo e massimo.

Le sanzioni penali e le pene pecuniarie previste per gli amministratori dalla stessa legge, come modificata dalla presente legge, si applicano anche ai liquidatori, agli amministratori giudiziari e ai commissari governativi.

Per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui ai precedenti commi la Commissione nazionale per le società e la borsa, dopo aver provveduto agli adempimenti previsti nell'ultimo comma dell'articolo 2 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, riferisce al Ministro del tesoro proponendo la misura della pena da infliggere. Nei casi più gravi, sulla base di specifica motivazione, propone come sanzione accessoria la incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo non superiore a tre anni.

Alla irrogazione delle sanzioni provvede il Ministro del tesoro con proprio decreto, contro il quale l'interessato può proporre opposizione dinanzi al tribunale entro trenta giorni dalla notificazione.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del decreto salvo diversa disposizione del tribunale adottata con ordinanza.

Alla riscossione delle somme dovute provvede l'ufficio del registro territorialmente competente con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate

patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le violazioni delle norme della legge 23 febbraio 1977, n. 49.

Il termine di trenta giorni previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge quando riguardi accertamenti tuttora in corso alla data stessa.

Art. 12.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, disposizioni intese:

a) alla istituzione dei ruoli organici del personale necessario al funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa in relazione alle effettive esigenze dei servizi connessi alle sue attribuzioni, e comunque per un numero di posti non superiore a complessive centoventi unità;

b) alla disciplina, in sede di prima applicazione, dell'inquadramento del personale sulla base del criterio di collocare negli istituendi ruoli personale delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici, che ne faccia richiesta nel termine all'uopo fissato e venga riconosciuto idoneo in base alla valutazione dei titoli di servizio da parte di apposita Commissione, nonchè sulla base del criterio di agevolare l'inquadramento negli istituendi ruoli, per non oltre un quarto dei posti, e previo giudizio favorevole della Commissione nazionale per le società e la borsa, del personale in servizio alla data del 15 luglio 1977, presso la Commissione stessa a norma del primo e secondo comma dell'articolo 2 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

c) all'assunzione, con deliberazione della Commissione nazionale delle società e della borsa e con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato, di non più di venti esperti anche estranei alle pubbliche amministrazioni, per l'assolvimento di specifici incarichi che richieda-

no particolare specializzazione ed esperienza, con retribuzione di volta in volta determinata, sulla base di quelle correnti per incarichi analoghi nel settore privato, dalla Commissione, previa approvazione del Ministero del tesoro.

Le disposizioni di cui al precedente comma saranno emanate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, di una Commissione parlamentare composta di quindici deputati e quindici senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

L'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, è sostituito dal seguente:

« La costituzione di società per azioni o in accomandita per azioni con capitale superiore a due miliardi di lire deve essere autorizzata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione alle condizioni del mercato finanziario.

Alla stessa autorizzazione sono sottoposti:

a) l'aumento del capitale sociale, a pagamento, deliberato per un importo superiore a due miliardi di lire. L'autorizzazione è necessaria anche per gli aumenti di importo non superiore che, sommati a quelli deliberati nei 12 mesi precedenti, superano l'importo di due miliardi di lire e per gli aumenti deliberati entro 12 mesi dalla iscrizione della società nel registro delle imprese

per effetto dei quali il capitale sociale supera l'importo di due miliardi di lire;

b) l'emissione di obbligazioni per importo superiore a due miliardi di lire.

L'autorizzazione è necessaria anche per le emissioni di importo non superiore che, sommate a quelle deliberate nei precedenti 12 mesi, superano l'importo di due miliardi di lire;

c) la trasformazione di una società di altro tipo in società per azioni o in accomandita per azioni con capitale superiore a due miliardi di lire;

d) la fusione di più società mediante costituzione di una società per azioni o in accomandita per azioni con capitale superiore a due miliardi di lire;

e) la fusione mediante incorporazione di preesistenti società in una società per azioni o in accomandita per azioni con aumento del capitale di questa per oltre due miliardi di lire.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti non può essere data prima delle deliberazioni degli organi competenti a norma di statuto ,restando sospesa, fino alla comunicazione del provvedimento di autorizzazione, la decorrenza del termine per il deposito delle deliberazioni presso l'Ufficio del registro delle imprese.

Con decreto del Ministro del tesoro, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabilite le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono comunque fatte salve le disposizioni previste dalla legge bancaria per tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti ».